



I lavoratori FRAGILI dopo il 28 febbraio 2021: (scheda aggiornata al **31.3.2021**)

Analisi dei casi che implicano l'astensione dal lavoro e/o la modalità in lavoro agile dei lavoratori fragili nel contesto di emergenza sanitaria da Covid-19 con indicazione dell'istituto contrattuale o normativo di riferimento.

Situazione	Tipologia di assenza o attività lavorativa in modalità agile	Riferimento Normativo	Periodo di comportamento (1)	Visita fiscale (2)	Decurtazione giornaliera RPD e CIA (1) (Brunetta: primi 10 giorni)
<p>Lavoratore fragile in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92 (3)</p>	<p>Assenza per malattia equiparata a ricovero ospedaliero (CERTIFICATO DEL MEDICO DI BASE)</p>	<p>M.I. nota Bruschi n. 325 del 3.3.2021</p> <p>Decreto-legge 20/18, art.26, comma 2 e 2-bis (lavoratori fragili).</p> <p>Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), in vigore dal 23/03/21 (proroga le misure al 30 giugno 2021)</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>

	Lavoratore che <u>decide</u> di svolgere attività lavorativa in modalità agile.	<p>M.I. nota n. 325 del 3.3.2021; <i>Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), in vigore dal 23/03/21 (proroga le misure al 30 giugno 2021)</i></p> <p>USR Lazio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota n. 39444 del 28.12.2020 • nota n. 9334 del 23.3.2021 • nota n. 9924 del 29.3.2021 			
Lavoratore riconosciuto fragile a seguito di valutazione del medico competente (in situazione diversa dalla precedente) che non può svolgere attività lavorativa in presenza. (4)	Lavoratore che decide di non svolgere attività lavorativa: Malattia d'ufficio (Assenza per malattia) solo certificazione medico competente.	<p>Nota ministeriale n.1585 dell'11-09-2020.</p> <p>CCNL 2006/09.</p>	SI	NO	NO
	Lavoratore che decide di svolgere attività lavorativa in modalità agile. (misura specifica solo per il Lazio , a seguito della nota n. 39444 e n. 9924)	<p>USR Lazio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota n. 39444 del 28.12.2021 • nota n. 9334 del 23.3.2021 • nota n. 9924 del 29.3.2021 <p>Decreti Legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), in vigore dal 23/03/21</i> 			

(1) In riferimento al trattamento economico previsto nel CCNL per ciascuna tipologia di incarico (a t. indeterminato, determinato fino al 30/06

o 31/08, supplenza breve e saltuaria).

- (2) Da parte dell'amministrazione non è dovuto nessun controllo fiscale, in quanto non esistono uno stato di malattia e una prognosi da controllare né è necessaria la verifica del rispetto delle fasce di reperibilità dato che il lavoratore è **obbligato** a permanere per tutto il periodo al proprio domicilio, al fine di evitare, in caso di inosservanza dell'obbligo, pesanti **conseguenze di natura penale**.
- (3) Come noto, il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. "Decreto sostegni"), entrato in vigore il **23 marzo 2021**, ha esteso l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 (cfr. art. 15 del D.L. 41/2021) fino al **30 giugno 2021** (la data era precedentemente fissata al **28 febbraio 2021**).

Al comma 2-bis viene precisato che "A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

Si precisa che la normativa di cui sopra trova applicazione **senza soluzione di continuità**, e dunque, con **decorrenza retroattiva a partire dal 1° marzo 2021**, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.L. 41/2021.

- (4) Per quanto riguarda i lavoratori della scuola **della Regione Lazio** con contratto a tempo indeterminato che optano per attività lavorativa **in modalità agile (conservando le loro mansioni ed il loro orario di servizio)** si applicano le note USR Lazio n. 39444 del 28.12.2021 e n. 9334 del 23.3.2021.

Con questa nota (3 marzo 2021) il **MI** ha fornito le **indicazioni operative** a seguito della mancata proroga delle forme di tutela previste fino al 28 febbraio:

La scadenza del **28 febbraio** ha creato un po' di agitazione nelle scuole che attendevano **nuove indicazioni** o **una proroga delle disposizioni vigenti** in merito al **regime dei lavoratori fragili**. Facciamo il punto della situazione. In data **3 marzo 2021** è stata emanata la nota prot.n. **325** a firma dell'ex capo dipartimento dr. Bruschi avente per oggetto : **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 26, comma 2-bis – svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92 , nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori "fragili")** .

Queste le indicazioni operative:

La gestione dei *lavoratori fragili* a partire dal primo marzo è la seguente:

- **Permane il diritto** del lavoratore fragile alla propria prestazione lavorativa nelle **modalità** e nelle **forme** stabilite a seguito della **certificazione già** rilasciata dal **medico competente**, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all'istruttoria e alla definizione specifica ("idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio" prevista dalla nota 11 settembre 2020, n. 1585.
- Nel caso di personale che ha fatto richiesta di utilizzo ai sensi del CCNI inidonei e nota Bruschi prot.n.1585 dell'11.09.2020 e sottoscritto un contratto ATP a 36 ore il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell'attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione
- Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di cui all'articolo 26 del DL 18/2020 svolgendo attività a distanza – e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 "su lavoratore fragile" – si dovrà ricorrere all'istituto della malattia d'ufficio ed il supplente dovrà essere prorogato con la tipologia "Assenza breve" codice N01.
- Per il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – attualmente fissato al 30 aprile (ora prorogato al **30 Giugno 2021 dal Decreto Sostegni**), le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.